

Publicato il 13/04/2018

N. 04077/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2010, proposto da -OMISSIS-, dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Orti della Farnesina 155;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 11.11.2003, di rideterminazione del trattamento economico spettante in applicazione della legge n. 539 del 1950, nelle parti in cui implicitamente opera il riassorbimento dei detti benefici economici, dal 1.1.2002, data di attribuzione del trattamento economico di Primo dirigente;

per l'accertamento

del diritto alla rideterminazione del trattamento economico in applicazione della l. 539/50;

per la condanna

del Ministero dell'Interno a corrispondere i benefici economici in questione dalla data del "riassorbimento" fino alla data della cessazione dal servizio e a mettere in atto tutti i successivi adempimenti consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Premette il ricorrente, primo dirigente tecnico della Polizia di Stato, di avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alla patologia "-OMISSIS-".

Con il ricorso in epigrafe impugna il decreto ministeriale dell'11 novembre 2003, recante la rideterminazione del trattamento economico spettante in applicazione della legge n. 539 del 1950, nelle parti in cui implicitamente opera il riassorbimento dei detti benefici economici, dall'1.1.2002, data di attribuzione del trattamento economico di primo dirigente.

Lamenta, in proposito, che nonostante sia stata riconosciuta la necessità di attribuire, ai sensi della legge n. 539 del 1950, il beneficio economico dell'aumento di anzianità di 1 anno agli effetti della progressione economica, a decorrere dal 16 luglio 1998, sotto forma dell'attribuzione per 12 mesi di uno scatto, lo stesso è stato tuttavia riassorbito dal 1° gennaio 2002 in occasione del passaggio alla retribuzione dirigenziale.

Ritenendo l'illegittimità, in parte qua, del richiamato decreto, deduce la violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539 e degli articoli 43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922.

Sostiene, in sostanza, che il sopra detto tacito riassorbimento del beneficio economico di cui trattasi non trova fondamento in alcuna previsione delle norme in tema di attribuzione dei benefici combattentistici. Ritiene, pertanto, che tale arbitraria interpretazione di tali norme si ponga in contrasto con le stesse finalità della normativa di cui lamenta la violazione, riducendo immotivatamente il periodo cui riferire il beneficio economico ai dipendenti che hanno contratto un'infermità per causa di servizio, che invece, per definizione, è permanente. Adduce, poi, a sostegno delle proprie tesi difensive, la giurisprudenza del giudice amministrativo che si è ripetutamente espresso nel senso della non riassorbibilità dei benefici in questione.

Conclude chiedendo, in accoglimento dei rassegnati mezzi, l'annullamento dell'impugnato provvedimento, nella parte in cui dispone il riassorbimento dei detti benefici economici, con ogni effetto in ordine alla declaratoria del diritto alla stabilità del trattamento economico in applicazione della legge n. 539 del 1950.

Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero dell'interno che, per il tramite dell'Avvocatura erariale, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui è impugnato tardivamente un provvedimento del 2003 e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti attorei, risalenti ad epoca anteriore al 12 gennaio 2005; nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle pretese introdotte, ritenendo che è consentito mantenere nel tempo il miglioramento stipendiale de quo, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, al solo personale inquadrato nei livelli retributivi a decorrere dal 31 dicembre 1986, a seguito dell'intervenuto passaggio dal regime di progressione economica per classi di anzianità al nuovo sistema fondato sul salario di

anzianità, giusta quanto affermato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993, con parere n. 742/1992, che ha sancito la diversa applicazione della normativa in esame; per il personale cui è, invece, attribuito il trattamento economico dirigenziale, come nel caso di specie, non essendo venuto meno il preesistente regime di progressione economica per classi stipendiali, sono ancora vigenti i meccanismi di automatismo stipendiale, cui consegue il riassorbimento al momento della progressione alla successiva classe stipendiale.

In vista della discussione del ricorso nel merito, la parte ricorrente ha presentato memoria con cui ha insistito nelle già rassegnate richieste e conclusioni.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2018 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

E' controversa la questione dell'applicazione della legge n. 539 del 1950, che prevede l'attribuzione dei benefici economici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, anche nei confronti dei dipendenti pubblici che abbiano contratto patologie dipendenti da causa di servizio.

In particolare, la parte ricorrente, già Direttore tecnico capo della Polizia di Stato, contesta che, nella parte dispositiva del provvedimento di attribuzione dei benefici in questione, detto importo sia stato riassorbito a decorrere dalla data di attribuzione del trattamento economico di Primo dirigente.

Il Collegio deve esaminare, con priorità, le eccezioni sollevate dalla resistente Amministrazione, atteso il carattere pregiudiziale delle stesse.

Sotto un primo profilo, si contesta la tardività del ricorso con cui si impugna un provvedimento del 2003, in quanto notificato solo il 12 gennaio 2010, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.

L'eccezione non coglie nel segno.

L'attento esame delle domande veicolate con l'impugnativa in parte qua di un provvedimento amministrativo, fa emergere che oggetto di contestazione non è la determinazione costituiva dello status cui la legge ricollega il beneficio e la spettanza dello stesso in relazione a tale status, ma la corretta determinazione delle somme dovute a tale titolo.

Pertanto, una volta riconosciuto il beneficio, la posizione soggettiva del destinatario acquista la valenza di diritto soggettivo perfetto, e la questione circa la misura del beneficio stesso è senz'altro azionabile davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, negli ordinari termini di prescrizione.

Deve essere, pertanto, esaminata la seconda eccezione che attiene, invece, alla intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati.

In proposito, occorre precisare che il beneficio in questione consiste in uno scatto di stipendio, di cui è contestato il riassorbimento in ragione degli effetti permanenti dello stesso. Come noto, nel pubblico impiego la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. si applica ai singoli ratei di stipendio, a decorrere dalle rispettive scadenze, sicché la prescrizione, ove sia eccepita, non può che riferirsi ai ratei di stipendio maturati, anteriori al termine di cinque anni. L'eccezione è pertanto fondata in questi limiti e non preclude l'esame del merito della questione controversa.

Venendo, dunque, all'esame della questione giuridica introdotta, osserva il Collegio che con la legge 15 luglio 1950, n. 539, di cui è invocata l'applicazione, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente

riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Questo Tribunale si è già pronunciato in ordine alla natura dei provvedimenti con cui sono riconosciute le infermità a causa di servizio nel senso del carattere costitutivo degli stessi, cui è connessa, con effetto dalla data di adozione, la decorrenza tanto dei riflessi in ordine allo stato di servizio, quanto dei benefici, anche di carattere economico, previsti dalle pertinenti normative.

Va ulteriormente osservato che le invocate norme, relative all'abbreviazione dell'anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l'ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Sotto questo profilo, come sopra accennato, è pacifico il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetta la parte ricorrente.

Sotto lo specifico profilo concernente, invece, la questione della riassorbibilità o meno del beneficio in esame, va considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di "riassorbimento".

Sul piano sostanziale va poi considerato che l'agevolazione di cui alla normativa in esame si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l'assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato,

indennitario perseguito dal legislatore (cfr. Tar Lazio, Sez. I bis, n. 10439/2010; conforme, Tar Lazio, Sez. II, n. 9646/2013)

Tali precisazioni in diritto evidenziano l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione nella concreta applicazione della norma agevolativa in modo più restrittivo nei soli confronti di una categoria di dipendenti - personale dirigenziale il cui trattamento economico continua ad essere strutturato in classi e scatti - per non avere tenuto conto che l'attribuzione del beneficio economico prescinde dal regime retributivo applicato, attesa la diversa natura dell'indennità in esame.

Ed invero, il beneficio, previsto dalle norme evocate per motivazioni di ordine generale e comunque estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro con conseguente influenza sullo stesso della progressione di carriera, ha effetti permanenti ed è collegato al solo e sufficiente presupposto costituito dall'esistenza del verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio del dipendente, sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di un'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla sopra richiamata tabella "A", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 539 del 1950, che richiede espressamente, ai fini del beneficio in discorso, il riconoscimento di tali infermità "in servizio e per causa di servizio".

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, ad accogliere il ricorso, non risultando coerente con la normativa esaminata il disposto riassorbimento, con conseguente obbligo dell'intimata Amministrazione a ripristinare i benefici economici reclamati e a corrispondere quelli finora non riconosciuti, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi dalla data di proposizione del ricorso. Sulle somme così calcolate sono dovuti, inoltre, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, in ragione del divieto di cumulo disposto dall'art. 16, 6° comma, legge 412/1991 e dall'art. 22, 36° comma, legge 724/1994.

L'accoglimento, in parte, dell'eccezione di prescrizione induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle differenze retributive dovute, secondo quanto pure specificato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Donatella Scala

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.